

PROTEZIONE MULTIMEDIA

Condizioni di assicurazione polizza collettiva N.5472/02







Indice

Norme in caso di sinistro Denuncia sinistri Liquidazione dei Sinistri	Polizza in sintesi	3
Oggetto dell'assicurazione Beni assicurati Decorrenza, durata e cessazione delle garanzie Esclusioni comuni a tutte le garanzie Altre assicurazioni Modifiche dell'assicurazione Diritto di recesso dell'aderente Premi dell'assicurazione Variazione del premio e delle condizioni di assicurazione Rinuncia alla rivalsa Oneri Giurisdizione e legge applicabile Comunicazioni Cessione dei diritti Foro competente Reclami Tutela dati - informativa ai sensi dell'art. 13 del d. lgs 30 giugno 2003 n. 196 Le coperture assicurative Oggetto della copertura Calcolo dell'indennizzo Limiti di indennizzo Limiti di indennizzo Franchigia Esclusioni Norme in caso di sinistro Denuncia sinistri Liquidazione dei Sinistri	Definizioni di Polizza	4
Comunicazioni Cessione dei diritti Foro competente Reclami Tutela dati - informativa ai sensi dell'art. 13 del d. Igs 30 giugno 2003 n. 196 Le coperture assicurative Oggetto della copertura Calcolo dell'indennizzo Limiti di indennizzo Franchigia Esclusioni Norme in caso di sinistro Denuncia sinistri Liquidazione dei Sinistri	Oggetto dell'assicurazione Beni assicurati Decorrenza, durata e cessazione delle garanzie Esclusioni comuni a tutte le garanzie Altre assicurazioni Modifiche dell'assicurazione Diritto di recesso dell'aderente Premi dell'assicurazione Variazione del premio e delle condizioni di assicurazione Rinuncia alla rivalsa Oneri	5 5 5 5 6 6 6 6 7 7
Oggetto della copertura Calcolo dell'indennizzo Limiti di indennizzo Franchigia Esclusioni Norme in caso di sinistro Denuncia sinistri Liquidazione dei Sinistri	Giurisdizione e legge applicabile Comunicazioni Cessione dei diritti Foro competente Reclami Tutela dati - informativa ai sensi dell'art. 13 del d. lgs 30 giugno 2003 n. 196	77 77 77 77 88
Denuncia sinistri	Oggetto della copertura Calcolo dell'indennizzo Limiti di indennizzo Franchigia	9 9 9 10 10
Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento di Carte Sicure	Denuncia sinistri	10 10 11



La polizza in sintesi / La polizza a colpo d'occhio

Gli strumenti multimediali sono parte integrante del nostro stile di vita. Con Polizza Protezione Multimedia non ci sono sorprese: già dalla sottoscrizione del contratto, in caso di furto e danno accidentale, saranno protetti tutti i device della famiglia, acquistati fino a 3 anni prima del sinistro, senza bisogno di alcuna registrazione (è sufficiente conservare lo scontrino di acquisto).

Che cos'è

Le garanzie, una per una

Furto

Nei limiti delle somme assicurate, ottieni un indennizzo pari al valore del bene al momento del sinistro. Il bene può essere sottratto con l'uso della forza (strappo/scippo o rapina), con destrezza (in mano, attorno al collo, allacciato alla cintura, in tasca) e con scasso e/o effrazione.

Danno accidentale

Nei limiti delle somme assicurate, ottieni un indennizzo pari al valore del bene al momento del sinistro, se il bene non è riparabile, o il rimborso della fattura di riparazione, qualora il bene sia riparabile.

Leggi attentamente le condizioni di assicurazione

Questa pagina di sintesi ti illustra la polizza e le garanzie in modo immediato e nei tratti essenziali, ma non ha valore contrattuale e, pertanto, non sostituisce né integra i termini e le condizioni a cui l'assicurazione è prestata, che sono contenuti esclusivamente negli altri documenti delle Condizioni di Assicurazione.

Ad aiutarti troverai le Definizioni dei termini indicati con l'iniziale maiuscola e i simboli "Da tenere a mente" e "In parole semplici", che ti guideranno lungo la lettura e la consultazione.

Cosa copre

Informazioni sulla polizza

Servizio Clienti numero verde 800.084.902 lunedì-venerdì 8.30 - 19.00 sabato 9.00 - 13.00

Denuncia Sinistri

Servizio Polizza Protezione Multimedia Numero verde 800.669.692 Lunedì-Venerdì 8.30 - 19.00



Da tenere a mente



In parole semplici



Pagina 3 di 12



Definizioni di Polizza

Aderente

La persona fisica, di età non inferiore a diciotto anni, cliente della Contraente che ha aderito alla copertura sottoscrivendo il Modulo di adesione.

Anno Assicurativo

Periodo continuativo di 12 mesi in cui l'assicurazione è efficace, il primo dei quali inizia alle ore 24.00 della Data di Decorrenza.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è coperto dall'assicurazione.

Assicuratore/Compagnia

CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS, Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale al n° 15 di Via Tolmezzo - 20132 Milano, Capitale Sociale di Euro 16.875.840,00, P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500153, R.E.A. n°1254536 iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.

Beni

I beni indicati nelle Condizioni di assicurazione, coperti dalle garanzie di polizza in caso di danni subiti a seguito di Furto o Danno Accidentale.

Contraente

Findomestic Banca S.p.A. con sede legale in Firenze, Via Jacopo da Diacceto 48, Iscritta alla n. 000200406 della Sezione D del Registro Unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209 del 2005 e art. 4 del Regolamento ISVAP n. 5/2006.

Danno Accidentale

Il danno causato da azione fortuita ed esterna che produca una rottura, un difetto, un mancato o un cattivo funzionamento del bene oggetto di danno.

Data di Decorrenza

Data indicata sul Modulo di Adesione dalla quale le garanzie sono efficaci.

Franchigia

La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

IMEI

(International Mobile Equipment Identity) è un codice numerico che identifica univocamente un terminale mobile (Mobile Equipment).

Indennizzo, Indennità, Prestazione

L'importo liquidabile dalla Compagnia in caso di Sinistro, in base alle Condizioni di Assicurazione.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

Mezzi di Chiusura

I mezzi posti a chiusura ed a protezione delle aperture di un fabbricato (quali porte, tapparelle, serramenti in genere) con caratteristiche analoghe a quelli usualmente installati nelle abitazioni private.

Modulo di Adesione

Documento predisposto dalla Compagnia contenente la dichiarazione di adesione alla copertura da sottoscriversi a cura dell'Aderente.

Nucleo Familiare

Tutte le persone risultanti dal certificato di Stato di Famiglia dell'Aderente al momento del Sinistro.

Part

Aderente, Assicurato, Assicuratore/Compagnia, Contraente.

Polizza

La polizza collettiva n. 5472/02 sottoscritta tra l'Assicuratore e la Contraente, di cui le presenti Condizioni di Assicurazione sono parte integrante.

Premio

La somma dovuta all'Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.

Primo Rischio Assoluto

Forma di assicurazione con la quale la Compagnia rinuncia all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile.

Residenza

Il luogo, in Italia, dove l'Assicurato ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Servizio Polizza Protezione Multimedia

Centro servizio clienti dedicato, messo a disposizione dalla Compagnia, al quale l'Assicurato si può rivolgere per avere informazioni in merito all'indennizzabilità di un evento e alle modalità di apertura del Sinistro.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.







Norme che regolano l'assicurazione in generale

Articolo 1. Oggetto dell'assicurazione

L'Assicuratore, nei limiti ed alle condizioni che seguono e nella forma Primo Rischio Assoluto, riconosce all'Assicurato un Indennizzo per le seguenti garanzie:

- Furto
- · Danno Accidentale.

Articolo 2. Beni assicurati

Sono assicurati i beni, appartenenti all'Aderente e al suo Nucleo Familiare, che rientrano nelle seguenti categorie:

CATEGORIA 1

Telefoni mobili e smartphone ovvero tutti gli apparecchi in cui la funzione principale sia la comunicazione telefonica senza necessità di essere collegati via cavo ad una centrale. Ciascun apparecchio, per essere assicurato, deve contenere almeno una carta SIM (Subscribe Identity Module) o USIM (Universal Subscriber Identity Module) con assegnato, da parte di un gestore del traffico telefonico, un numero riservato. Non sono assicurati i telefoni cordless, i walkie-talkie o radio-ricetrasmittenti e gli apparecchi cercapersone.

CATEGORIA 2

Computer portatili, notebook, tablet, netbook, foto-camere, videocamere, apparecchi MP3/MP4, lettori DVD, consolle di gioco portatili.

In ogni caso non sono assicurati gli accessori ai beni di cui sopra nonché i materiali di consumo, oltre che ogni servizio accessorio abbinato al bene (es: estensioni di garanzia, software, antivirus, ecc).

Per usufruire delle garanzie è necessario che:

- a) i beni di cui sopra siano stati acquistati nuovi;
- b) la data di acquisto degli stessi beni sia certificabile dallo scontrino fiscale o dalla ricevuta/fattura, riportanti necessariamente la descrizione del bene (marca e modello);
- c) la data di acquisto non sia anteriore a 36 mesi dalla data di denuncia del Sinistro.

Articolo 3. Decorrenza, durata e cessazione delle garanzie

Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 della Data di Decorrenza.

La copertura assicurativa ha una durata annuale e, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno, ove l'Aderente o la Compagnia non abbiano manifestato la propria volontà di disdetta. La disdetta potrà essere effettuata dall'Aderente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi a Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l'Italia, almeno 30 giorni prima della scadenza, ovvero delle successive

scadenze annuali.

La copertura assicurativa ha in ogni caso termine, con esclusione di qualsiasi rinnovo alla prima ricorrenza annuale successiva alla cessazione della Polizza Collettiva stipulata tra la Compagnia e la Contraente.

L'Assicuratore può esercitare il proprio diritto di disdetta con l'invio, almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della copertura, di lettera raccomandata all'indirizzo riportato dall'Aderente sul Modulo di adesione o a quello eventualmente diverso comunicato nel corso del rapporto.

Articolo 4. Esclusioni COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono esclusi dall'assicurazione i Sinistri derivanti direttamente od indirettamente da:

- a) guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- f) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioniionizzantiocontaminazioneradioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici,



COME DISDETTARE LA POLIZZA ALLA SCADENZA ANNUALE Se non vi è disdetta la tua Polizza si rinnoverà tacitamente ogni anno. Puoi disdire la copertura assicurativa contattando la compagnia assicurativa (per le modalità si rimanda all'Art.13).

Pagina 5 di 12





- utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- j) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- k) azioni poste in essere dall'Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l'insorgenza del sinistro o incidere sulla sua entità;
- abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- m)infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- n) fatti occorsi mentre il bene si trovava a disposizione di, sottoposto alla custodia di, o affidato a terzi.

Articolo 5. Altre assicurazioni

La Contraente o l'Aderente sono esonerati dall'obbligo di comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tale eventualità rimane comunque fermo l'obbligo per l'Assicurato, in caso di Sinistro di darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. L'omissione dolosa può consentire alla Compagnia di non corrispondere l'Indennizzo.

Articolo 6. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 7. Diritto di recesso dell'aderente

L'Aderente può recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative dalla Data di Decorrenza, precludendo pertanto all'origine il decorso e l'efficacia delle coperture offerte dalla Compagnia, la quale non sarà tenuta a corrispondere alcun Indennizzo per i fatti occorsi fino al momento del recesso.

Qualora la comunicazione di recesso sia stata inviata nei termini ma, ciononostante, il Premio sia stato addebitato dall'Assicuratore alla prima scadenza, quest'ultimo provvederà alla restituzione integrale delle rate mensili corrisposte.

La denuncia di Sinistro, in pendenza del termine di recesso, implica la rinuncia al diritto medesimo. In deroga a quanto disciplinato dall'Art. 23, la denuncia di Sinistro comporta l'immediato addebito delle rate di premio scadute.

Articolo 8. Premi dell'assicurazione

Il Premio è annuale e può essere corrisposto anticipatamente, in un'unica soluzione, ovvero in 12 rate mensili di pari importo ciascuna. L'Aderente, potrà optare per il frazionamento mensile del Premio in fase di sottoscrizione delle coperture, indicando tale scelta nel Modulo di Adesione.

L'importo del Premio, sia esso unico o frazionato, è indicato nel Modulo di Adesione ed è comprensivo dell'imposta di assicurazione, attualmente pari al 21,25%, oltre l'addizionale antiracket pari a 1,00%.

Il pagamento del Premio annuale, in un'unica soluzione o frazionatamente, viene effettuato tramite i mezzi di pagamento scelti dall'Aderente in fase di sottoscrizione delle coperture e indicati sul Modulo di Adesione.

In caso di mancato buon esito dell'addebito del primo Premio o della prima rata di Premio l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 della data di tentato addebito fino alle ore 24 della data del pagamento di quanto dovuto. In caso di mancato buon esito dell'addebito dei Premio delle rate di Premio successivi al primo, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto.

Mancando il pagamento di quanto dovuto, l'assicurazione è risolta di diritto qualora la Compagnia, nel termine di 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine previsto per il pagamento del primo Premio o dei Premi successivi, non agisce per la riscossione.

In tal caso la Compagnia ha diritto al pagamento del Premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

Articolo 9. Variazione del premio e delle condizioni di assicurazione

La Compagnia si riserva il diritto di variare le condizioni di assicurazione e/o l'importo del Premio dell'assicurazione per giustificato motivo e, segnatamente, qualora venga accertato l'andamento tecnico negativo della Polizza in esito alla valutazione dei dati statistici di riferimento.

La Compagnia comunicherà all'Aderente l'esercizio di tale diritto ed i termini della modifica con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza del periodo annuale di copertura. Le variazioni potranno essere applicate solo dalla data di tale scadenza annuale.

L'Aderente che non accetti la variazione ha la facoltà di recedere dalla copertura con comunicazione da inviarsi alla Compagnia almeno 30 (trenta) giorni prima della data di efficacia della stessa variazione a mezzo lettera raccomandata AR. In tal caso, l'assicurazione cessa con effetto dalla fine del periodo

Pagina 6 di 12



COME RECEDERE Hai la facoltà di rinunciare alla Polizza entro 60 giorni dalla data di decorrenza indicata sul modulo di adesione.





di assicurazione annuale per il quale il Premio è stato pagato e nulla sarà più dovuto dall'Aderente per le annualità successive. In ogni caso, prestando la propria adesione alle coperture assicurative, l'Aderente ha concordato che a fronte della comunicazione di variazione dell'importo del Premio o delle condizioni di assicurazione il proprio silenzio sia considerato come assenso alla variazione stessa.

Articolo 10. Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia, salvi i casi di dolo, rinuncia al diritto di surrogazione ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile verso l'eventuale terzo responsabile del Sinistro, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso tale responsabile.

Articolo 11. Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, agli Indennizzi, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Aderente anche se il relativo pagamento sia stato anticipato da altre Parti.

Articolo 12. Giurisdizione e legge applicabile

La legge applicabile alla Polizza è quella italiana; per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

Articolo 13. Comunicazioni

Salvo che sia diversamente specificato, le comunicazioni alla Compagnia potranno essere fatte per iscritto come segue:

- a mezzo posta, a Cardif Back Office Protezione Via Tolmezzo, 15 Palazzo D - 20132 Milano;
- a mezzo fax, al numero 02.30329809;
- tramite posta elettronica, all'indirizzo e-mail informazioni@cardif.com.

Allegando copia di un valido Documento di Identità e del Codice Fiscale. In caso di utilizzo della posta elettronica si dovrà altresì allegare scansione della comunicazione debitamente firmata.

Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia saranno indirizzate all'ultimo domicilio comunicato dall'Aderente/Assicurato.

L'Aderente, telefonando al numero verde Servizio Clienti 800.084.902 (lunedì-venerdì dalle ore 8.30 - 19.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00), potrà altresì chiedere informazioni relative alle caratteristiche del prodotto.

La Compagnia, nella propria Home Page Internet (www.bnpparibascardif.it), mette a disposizione degli

Aderenti la possibilità di accedere ad un'area riservata per la consultazione della propria posizione assicurativa, nei termini e secondo le modalità previste da IVASS. L'area è consultabile tramite l'utilizzo delle credenziali assegnate ai clienti al primo accesso in occasione della registrazione.

Articolo 14. Cessione dei diritti

L'Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa.

Articolo 15. Foro competente

Per qualunque controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente Polizza, sorta tra l'Assicuratore e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall'altra, qualunque Assicurato e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato e/o avente diritto.

Articolo 16. Reclami

RECLAMI ALL'IMPRESA

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail alla Società e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, al seguente recapito:

Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami - Via Tolmezzo, 15 - Palazzo D - 20132 Milano - n° fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail reclami@cardif.com Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, via del Quirinale 21, 00187 Roma, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all'IVASS sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato all'Impresa nonché dell'eventuale riscontro da quest'ultima fornito.

RECLAMI ALL'IVASS

I reclami per l'accertamento dell'osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all'IVASS al recapito sopraindicato. Ilreclamoinviatoall'IVASS deveriportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:

- il nome, cognome e domicilio del reclamante;
- l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- la descrizione dei motivi della lamentela e l'eventuale documentazione a sostegno della

Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria.











In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:

- direttamente all'Autorità di vigilanza/sistema competente del Paese dello Stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile sul sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net);
- all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità/sistema, dandone notizia al reclamante. Autorità di vigilanza del paese di origine dell'Assicuratore è ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito www.acam-france.fr/ relations-assures.

Articolo 17. Tutela dati - informativa ai sensi dell'art. 13 del d. lgs 30 giugno 2003 n. 196

La Compagnia, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali dell'Assicurato e dei Beneficiari (di seguito gli "Interessati"), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l'instaurazione o l'esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati "sensibili" il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto degli Interessati.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, informa cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.

All'interno della nostra Compagnia, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto della Compagnia medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale.

La Compagnia può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa" (per esempio: intermediari; riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al

Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico della Compagnia; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia anche nell'interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede della Compagnia) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomo "Titolare", salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia "Responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all'estero, anche al di fuori dell'UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all'estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. La Compagnia non diffondono i dati personali degli Interessati.

Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per ottenere ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a:

Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, pro-tempore, domiciliato per la funzione presso la sede di Via Tolmezzo n. 15 Palazzo D, 20132 Milano; e-mail privacy_it@cardif.com





Le coperture assicurative

Articolo 18. Oggetto della copertura

L'Assicuratore, nei limiti ed alle condizioni che seguono e nella forma Primo Rischio Assoluto, riconosce all'Assicurato un Indennizzo per le seguenti garanzie:

A. Furto

Il rischio coperto è il danno materiale e diretto subito dai Beni assicurati da Furto, avvenuto con una delle seguenti modalità:

- con strappo/scippo, strappando i Beni assicurati di mano o di dosso alla persona;
- Furto del bene in possesso dell'Assicurato purché portato dallo stesso (a mano, intorno al collo, allacciato alla cintura, in una tasca del proprio abbigliamento, ecc...);
- mediante violenza alla persona o minaccia (rapina);
- mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, con scasso e/o effrazione effettuati, in particolare, attraverso:
 - rottura o forzatura delle serrature e/o dei Mezzi di Chiusura (che siano regolarmente chiusi) del fabbricato in cui i beni sono riposti, oppure praticando una breccia nei muri o pavimenti o soffitti del fabbricato stesso, ovvero attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del solo vetro retrostante;
 - forzatura, manomissione, distruzione dei dispositivi di chiusura di un autoveicolo chiuso a chiave, situato in un parcheggio regolarmente custodito (di cui si possa provare la sosta attraverso lo scontrino del parcheggio) o in rimessa presso garage privato.

B. Danno Accidentale

Il rischio coperto è il danno materiale e diretto subito dai Beni assicurati da Danno Accidentale.

Articolo 19 Calcolo dell'indennizzo

- **19.1 In caso di Furto o Danno Accidentale non riparabile** del Bene assicurato l'Assicuratore liquida un Indennizzo che viene determinato nel modo seguente:
- a) per i beni che alla data di denuncia del Sinistro risultano ancora in commercializzazione: il prezzo di vendita più elevato del Bene assicurato nuovo, IVA compresa e spese di spedizione escluse, cosi come rilevato al momento della denuncia del Sinistro dal sito internet di comparazione e-commerce di prezzi praticati sul mercato italiano, www.trovaprezzi.it. Qualora alla data di denuncia del Sinistro il predetto sito non fosse online, verranno consultati, agli stessi fini, siti internet di

contenuto equivalente;

- b) per i beni che alla data di denuncia del Sinistro non risultano più in commercializzazione e, inoltre, sono stati acquistati nei 24 mesi precedenti alla stessa data di denuncia: il prezzo di vendita, IVA compresa e spese di spedizione escluse, di un bene nuovo equivalente iso-funzionale, cioè avente almeno le stesse caratteristiche tecniche principali del Bene assicurato eccetto per le caratteristiche di marca, colore, peso, rivestimento, grafica o design, così come rilevato dal medesimo sito di comparazione e-commerce di cui al punto a) che precede;
- c) per i beni che alla data di denuncia del Sinistro non risultano più in commercializzazione e, inoltre, sono stati acquistati oltre i 24 mesi precedenti alla stessa data di denuncia: il prezzo, IVA compresa e spese di spedizione escluse, indicato sullo scontrino fiscale o sulla ricevuta/fattura di acquisto, ridotto del 70%.
- Ai fini dei punti che precedono, un bene si intende:
- "ancora in commercializzazione", se risulta ancora in vendita sul sito internet www.trovaprezzi.it alla data di denuncia del Sinistro. Qualora alla data di denuncia del Sinistro il predetto sito non fosse online, verranno consultati, agli stessi fini, siti internet di contenuto equivalente;
- "non riparabile" qualora così valutato e certificato da un centro di assistenza tecnica in Italia autorizzato dal produttore.

19.2 Negli altri casi di Danno Accidentale del Bene assicurato l'Assicuratore liquida un Indennizzo corrispondente al costo di riparazione del Bene assicurato, IVA compresa e spese di spedizione escluse, come indicato nella fattura di riparazione emessa da un centro di assistenza tecnica in Italia autorizzato dal produttore.

Articolo 20. Limiti di indennizzo

Per ciascun Anno Assicurativo, l'importo massimo indennizzabile dall'Assicuratore per le garanzie prestate è pari ad Euro 1.500,00=(millecinquecento/00=).

Inoltre, con riferimento ai soli beni rientranti nella Categoria 1 di cui all'Art. 2, l'importo massimo indennizzabile dall'Assicuratore per ciascun Anno Assicurativo è pari ad Euro 450,00= (quattrocentocinquanta/00=).

Per ciascun Anno Assicurativo, potrà essere indennizzato







un solo Sinistro per ogni Categoria di bene di cui all'Art. 2.

In ogni caso, **l'Indennizzo non potrà mai essere superiore al prezzo di acquisto del Bene assicurato**, così come indicato nello scontrino fiscale o nella fattura di acquisto trasmessi all'Assicuratore ai sensi dell'Art. 23.

Articolo 21. Franchigia

Le garanzie sono soggette ad una Franchigia di Euro 50,00= (cinquanta/00=) per Sinistro, da applicarsi sull'importo di indennizzo, ad eccezione del solo caso di cui all'Art. 19.1 lettera c), quando l'importo di indennizzo risulti superiore all'importo della Franchigia (in tal caso la Franchigia non viene applicata).

Articolo 22. Esclusioni

Esclusioni specifiche per la garanzia Furto

Ferme le esclusioni di cui all'Art. 4, sono esclusi dall'assicurazione i Sinistri derivanti direttamente od indirettamente da:

- a) Furto causato da negligenza dell'Assicurato, da sottrazione da abbigliamento e vestiti che non sono indossati dall'Assicurato al momento del Sinistro; da sottrazione da borse e bagagli in genere se non portati dall'Assicurato;
- b) Furto avvenuto all'interno di un veicolo ad eccezione della sola ipotesi di Furto all'interno di un veicolo chiuso a chiave e situato in un parcheggio regolarmente custodito di cui si possa provare la sosta attraverso apposito documento fiscale oppure in rimessa presso il garage privato;
- c) Furto tentato, in mancanza cioè della concreta realizzazione del proposito criminoso.
- La copertura non è inoltre operante:
- d) qualora la denuncia alle Autorità Competenti del luogo dove è avvenuto il furto non sia stata effettuata entro 48 ore dalla scoperta del furto stesso (o entro il più lungo termine eventualmente stabilito da eventuali disposizioni di applicazione necessaria);
- e) qualora il bene ricompreso nella Categoria 1 di cui all'art. 2 non sia divenuto inutilizzabile a seguito del blocco del codice IMEI, eseguito secondo le procedure stabilite dall'operatore telefonico.

Esclusioni specifiche per la garanzia Danno Accidentale

Ferme le esclusioni di cui all'Art. 4, sono esclusi dall'assicurazione i Sinistri derivanti direttamente od indirettamente da:

 a) mancato funzionamento, guasto, difetti intrinseci del bene, imputabili a cause di origine interna, vizi di fabbricazione (anche in caso di richiamo da parte del produttore), vizi occulti e quanto derivante da usura dei componenti qualunque ne sia la causa:

- b) danni di esclusiva natura estetica, quali danni causati a parti esterne del bene che non ne pregiudichino il funzionamento (ad esempio rigature, graffi, e scalfitture);
- c) infiltrazioni di agenti esterni nel corpo del bene (a titolo esemplificativo e non limitativo liquidi, acqua, sabbia);
- d) mancato funzionamento (panne) generato da modifiche delle caratteristiche di origine del bene o manomissione;
- e) danni causati o derivati dal mancato rispetto delle istruzioni di utilizzo o dalle avvertenze del produttore.

Norme in caso di sinistro

Articolo 23. Denuncia dei sinistri

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne tempestivo avviso alla Compagnia contattando il Servizio Polizza Protezione Multimedia al numero verde 800.669.692 , attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00, attraverso il quale riceverà le informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro.

IN OGNI CASO L'ASSICURATO DEVE:

A. in caso di Sinistro di cui alla garanzia Furto:

- a) effettuare entro 48 ore dalla scoperta del Furto una denuncia circostanziata all'Autorità Competente evidenziando, oltre alle circostanze del Furto, i riferimenti obbligatori del Bene e in particolare: la marca, il modello e il codice IMEI ed il numero di telefono qualora il Bene ne sia provvisto;
- b) effettuare prontamente il blocco della Carta SIM e USIM presso il gestore telefonico, qualora il Bene ne sia provvisto,
- c) effettuare prontamente il blocco del codice IMEI, qualora il Bene ne sia provvisto, provvedendo altresì a formalizzare tale richiesta anche a mezzo raccomandata A/R;
- d) inviare entro 30 giorni dalla data di accadimento del Sinistro la seguente documentazione:
 - formale e circostanziata denuncia di Sinistro contenente l'esposizione precisa dei fatti, la data, il luogo, l'ora (eventualmente utilizzando l'apposito modulo di denuncia);
 - copia della denuncia presentata alle Autorità Competenti;
 - copia della documentazione attestante il blocco del codice IMEI, qualora il bene ne sia provvisto;
 - originale/copia del documento di acquisto del bene fiscalmente valido (scontrino fiscale o ricevuta/fattura), riportante la descrizione del bene (marca e modello), con data di emissione non antecedente i 36 mesi dalla data di

Pagina 10 di 12







- denuncia del Sinistro;
- identificativo IBAN del conto corrente presso il quale l'Assicurato eventualmente richiede l'accredito dell'Indennizzo.
- B. in caso di Sinistro di cui alla garanzia Danno Accidentale:
- a) portare il Bene presso uno dei centri di assistenza tecnica in Italia autorizzati dal produttore;
- b) inviare entro 30 giorni dalla data riportata o sul documento fiscale attestante la riparazione o sulla dichiarazione attestante la non riparabilità del Bene la seguente documentazione:
 - formale e circostanziata denuncia di Sinistro contenente l'esposizione precisa dei fatti, la data, il luogo, l'ora (eventualmente utilizzando l'apposito modulo di denuncia);
 - in caso di riparazione: fotocopia dello scontrino fiscale o ricevuta/fattura di riparazione, rilasciata dal centro di assistenza tecnica che ha effettuato la riparazione;
 - in caso di impossibilità di riparare il bene: fotocopia della dichiarazione attestante la non riparabilità del Bene, rilasciata dal centro di assistenza tecnica che ha effettuato tale valutazione;
 - originale/copia del documento di acquisto del bene fiscalmente valido (scontrino fiscale o ricevuta/fattura), riportante la descrizione del bene (marca e modello), con data di emissione non antecedente i 36 mesi dalla data di denuncia del Sinistro;
 - identificativo IBAN del conto corrente presso il quale l'Assicurato richiede eventualmente l'accredito dell'Indennizzo.

L'Assicurato deve inviare a "Polizza Protezione Multimedia Findomestic" - CP 524 - Via Cordusio, 4 20123 Milano tutta la documentazione necessaria per la gestione della pratica di Sinistro, rispettando le tempistiche per gli specifici casi ai punti A. e B. sopra riportati.

L'Assicurato per denunciare il Sinistro potrà utilizzare l'apposito modulo disponibile:

- · sul sito internet: www.bnpparibascardif.it
- telefonando al Servizio Polizza Protezione Multimedia.

Al fine di accelerare la corretta valutazione del danno e la gestione amministrativa del Sinistro è necessario inoltrare tutta la documentazione obbligatoria richiesta. Il caso di documentazione incompleta impedisce il decorso della pratica di Sinistro.

L'Assicurato deve consegnare all'Assicuratore qualsiasi altro documento richiesto e ritenuto necessario da quest'ultimo ai fini della liquidazione del Sinistro.

Art. 24 Liquidazione dei Sinistri

L'Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 giorni da tale ricezione.

La Compagnia provvederà alla liquidazione dell'Indennizzo solo previa verifica della regolarità nel pagamento delle rate mensili di Premio.







Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento di Protezione Multimedia

Esempio 1

Furto IPad (Categoria2) con prezzo di acquisto pari a 750 € e vetustà 12 mesi.

Caso1)

Prestazione per bene ancora in commercializzazione: miglior valore rilevato su www.trovaprezzi.it, pari a 700 $\[\in \]$, al netto della franchigia di 50 $\[\in \]$ 700 $\[\in \]$ - 50 $\[\in \]$ = 650 $\[\in \]$

Caso2)

Prestazione per bene NON in commercializzazione: valore d'acquisto di apparecchio isofunzionale rilevato su www.trovaprezzi.it pari a 600€, al netto della franchigia di 50€ \rightarrow 600€- 50€ = 550 €.

Esempio 2

Furto smartphone (Categoria1) con prezzo di acquisto pari a 800€ e **vetustà 20 mesi**. Caso1)

Prestazione per bene ancora in commercializzazione: miglior valore rilevato su www.trovaprezzi.it, pari a 700€, al netto della franchigia di 50€ ed entro il massimale previsto per i beni di Categoria $1 \rightarrow 700$ € -50€ = 650€ $\rightarrow 450$ €.

Caso2)

Prestazione per bene NON in commercializzazione: valore d'acquisto di apparecchio isofunzionale rilevato su www.trovaprezzi.it pari a 650 \in , al netto della franchigia di 50 \in ed entro il massimale previsto per i beni di Categoria $1 \rightarrow 650$ \in - 50 \in = 600 \in \rightarrow 450 \in .

Esempio 3

Furto notebook (Categoria2) con prezzo di acquisto pari a 950€ e **vetustà 36 mesi**.

Caso1)

Prestazione per bene **ancora in commercializzazione**: miglior valore rilevato su www.trovaprezzi.it, pari a 700, al netto della franchigia di 50 \rightarrow 700 \in - 50 \in = 650 \in .

Caso2)

Prestazione per bene **NON in commercializzazione:** valore da fattura fiscale di acquisto (950 \in) deprezzato del 70% \rightarrow 950 \in - (950 \in * 70%) = 285 \in .

Esempio 4

Danno a una videocamera (Categoria 2) con prezzo di acquisto pari a 850€ e **costo di riparazione pari** a **400€**.

Prestazione pari al costo di riparazione del bene al netto della franchigia di $50 \in \rightarrow 400 \in -50 \in =350 \in$.

Esempio 5

Danno a uno smartphone (Categoria 1) con prezzo di acquisto pari a 400€ e **costo di riparazione pari** a 500 €

Prestazione pari al costo di riparazione del bene al netto della franchigia di 50€, entro il valore del bene e del massimale previsto → 500€ - 50€ = 450€, essendo il valore del bene pari a 400€, verrà corrisposto un indennizzo pari a 400€.

Esempio 6

Danno a uno smartphone (Categoria 1) con prezzo di acquisto pari a 700€ e **costo di riparazione pari** a **500€**.

Prestazione pari al costo di riparazione del bene al netto della franchigia di 50€, entro il valore del bene e del massimale previsto → 500€ - 50€ = 450€.

